

Estratto dal verbale delle decisioni del SINDACO n. 573

Oggetto: Zona a Traffico Limitato. Nuova normativa.

L'anno MILLENOVECENTOTANTOTTO (1988) e questo di TRENTUNO
(31) del mese di OTTOBRE in una sala del Palazzo Municipale, il
SINDACO del Comune di Pisa GIACOMINO GRANCHI, assistito dal
sottoscritto Segretario Generale RENATO DE FELICE
ha adottato la seguente decisione:

IL SINDACO

Richiamate le precedenti ordinanze n. 86 del 4.4.1973 e n. 2
244 del 24.7.1973 con le quali veniva decisa la istituzione nel Cen-
tro Storico di una Zona Pedonale entro la quale veniva vietata la
circolazione a tutti i veicoli, permettendo l'accesso alla Zona in-
terdetta, ai veicoli di particolari categorie interessate e ciò al-
lo scopo di favorire i vari servizi pubblici nonché le attività o-
perative esistenti nella zona stessa, stabilendone la disciplina con
una appropriata normativa;

Considerato che:

- la congestione sulle strade del Centro Storico, con caratteristi-
che medioevali, rende precaria la vivibilità del Centro stesso;
- il livello di inquinamento acustico ed atmosferico ha raggiunto
una soglia di nocività considerata eccessiva;
- una simile situazione nuoce alle prospettive di sviluppo cultura-
le, turistico, economico dell'intera città;

Viste, inoltre, le proprie precedenti ordinanze n. 154 del 7.4
1988 e n. 240 del 7.5.1988 con le quali veniva redatta la normativa
per la nuova Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico di Pisa in
via sperimentale;

Visto come nuove esigenze formulate da categorie economiche, d
forze sociali, da Enti pubblici, nonché le variazioni apportate al-
la circolazione veicolare nella zona a ridosso del Centro Storico
rendano opportuno redigere una nuova normativa di accesso all'area
interdetta alla circolazione veicolare da denominarsi "Zona a Traf-
fico Limitato";

Visti gli artt. 3 e 4 del D.P.R. 15.6.1959, n. 393;

ARDINA

- Di revocare, per le ragioni sopra citate, tutti i provvedimenti
per la disciplina del traffico e della sosta adottati con pro-
prie ordinanze n. 154 del 7.4.1988 e n. 240 del 7.5.1988:

- Di istituire, per le ragioni sopra citate, con decorrenza immediata, a tempo indeterminato, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 di ogni giorno il divieto di circolazione per tutti i veicoli escluso il Sabato durante il quale l'accesso nella quattro Zone a traffico Limitato è consentito dalle ore 14,00 alle ore 7,00 del giorno successivo e più precisamente sulle seguenti vie:

QUARTIERE S. MARTINO:

Via Ceci, Via Giordano Bruno, Via Sancasciani, Via Gori, Via F. Turati, Via Cottolengo, Via del Carmine, Via S. Bernardo, Via Kinzica dei Simondi, Via S. Martino, Via La Foglia, Vicolo Scaramucci, Vicolo Rossellini, Vicolo dell'Oro, Piazza S. Martino, Vicolo Mozzo, Piazza del Crocifisso, Via La Tinta, Via Silvestri, Via Lanfranchi, Vicolo da Scorno, Via Flaminio Del Borgo, Piazza S. Sepolcro, Piazza Maria Clari, Vicolo Mossotti, Via Franceschi, Vicolo Borghese, Piazza Chiara Gambacorti, Via La Pera;

QUARTIERE S. ANTONIO:

Via Mazzini (da Lungarno Gambacorti a Via Manzoni), Via La Nunziatina, Via Garofani, Piazza dei Grilletti, Via dell'Occhio, Via Facchini, Piazza Facchini, Via Toselli, Via delle Belle Donne, Via del Cappello, Via S. Antonio (da Via Manzoni a Lungarno Gambacorti), Via A. Mario, Via S. Paolo (da Via Crispi a Via S. Antonio), Vicolo del Tozzi, Vicolo Mecherini, Vicolo dell'Annunziata, Via Ricciardi, Via delle Conce, Via del Lante, Via S. Cosimo, Via Borgundio, Via dei Somari, Via La Maddalena, Via Scardigli;

QUARTIERE S. MARIA:

Via Notario, Piazza Garibaldi, Piazza del Pozzetto, Via delle Donzelle, Via delle Colonne, Vicolo del Vigna, Piazza delle Vettovaglie, Piazza S. Omobono, Vicolo del Porton Rosso, Vicolo del Tidi, Via della Croce Rossa, Via Cavalca, Vicolo S. Margherita, Via Tavoleria, Via del Castelletto, Via S. Frediano, Piazza S. Felice, Piazza Donati, Via U. Dini, Via delle Sette Volte, Via Consoli del Mare, Via Oberdan, Via S. Apollonia, Piazza Giordano da Rivalto, Via S. Giuseppe, Via S. Tommaso, Via Martiri, Via Capponi, Via Dalmazia, Via della Faggiola, Via Leopardi, Piazza dei cavalieri, Vicolo Quarantotti, Via Don G. Boschi, Via dei Mille, Piazza Buonamici, Via Corsica, Via P. Paoli, Piazza Cavallotti, Via Risorti, Via Colègio Ferdinando, Via Galvani, Piazza Torricelli;

QUARTIERE S. FRANCESCO:

Via Vernagalli, Via S. Orsola, Via Mercanti, Vicolo del Poschi, Via degli Orafi, Via Cavour, Via Case Dipinte, Via S. Cecilia, Via Battichiodi, Via Calafati, Via Guido da Pisa, Via Palestro, Via Beccaria, Via Fucini, Piazza S. Paolo all'Orto, Via Vernaccini, Via Coccapani, Via S. Andrea, Piazza D'Ancona, Via S. Francesco (da Via S. Cecilia a Via

Sighieri), Via del Ruschi, Via Berlinghieri, Via delle Belle Torri, Piazza Cairoli, Via S. Pierino, Via del Teatro, Via Traversa, Via della Scuola, Via del Cuore, Via Palla a Corda, Via S. Lorenzo (da Via Oberdan a Via Fucini);

- Potranno accedere alle Zone a Traffico Limitato, senza specifica autorizzazione, i veicoli:

- 1) Veicoli a braccia, velocipedi, ciclomotori, motocicli con cilindrata non superiore a 150 cc., motocarri;
- 2) Adibiti al servizio di soccorso, di Polizia, delle Forze Armate, degli Istituti di Polizia Privata, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, dell'Azienda Municipalizzata del Gas, dell'ENEL, della SIP, quando debbano operare interventi nella Zona a Traffico Limitato con l'obbligo di percorrere l'itinerario più breve possibile per raggiungere il luogo dell'intervento;
- 3) Autobus adibiti al servizio pubblico, scuola bus, Taxi, vetture pubbliche a trazione animale;
- 4) Dell'Amministrazione Poste e Telegrafi di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li, quando operino il collegamento tra i vari uffici cittadini;
- 5) Auto funebri quando l'abitazione del defunto è ubicata in una delle Zone a Traffico Limitato, nonchè le auto dei congiunti durante il corteo funebre;
- 6) Di proprietà dei Medici e di Ostetriche in servizio urgente utilizzando l'apposito contrassegno rilasciato dal proprio Ordine;
- 7) Muniti di contrassegno rilasciato ai sensi del D.P.R. 384 del 27.5.1978 esclusivamente se avranno a bordo l'invalido titolare del concessione;
- 8) Dei clienti di Alberghi, Autolavaggi, Autofficine, Elettrauti con accesso all'itinerario più breve possibile. Detti veicoli, se lasciati in sosta devono esporre l'apposito contrassegno orario fornito dall'Amministrazione Comunale e rilasciato dal gestore dell'esercizio stesso;
- 9) Di proprietà dei Rappresentanti con l'obbligo dell'esposizione del tesserino comprovante l'esercizio della propria professione con l'obbligo di esporre il disco di controllo, durante il tempo di sosta, valido per la durata di una ora;
- 10) Da trasporto merci con peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li a condizioni che debbano compiere operazioni di carico e scarico merci, con l'obbligo di percorrere l'itinerario più breve possibile per raggiungere il luogo dove compiere tale operazione, secondo il seguente orario:

- Dalle ore 7,00 alle ore 10,30 e dalle ore 16,00 alle ore 17,00;

11) Da trasporto merci senza limitazioni di peso, a condizione che debbano compiere operazioni di carico e scarico merci con l'obbligo di percorrere l'itinerario più breve possibile per raggiungere il luogo dove compiere tale operazione, secondo il seguente orario:

- Dalle ore 7,00 alle ore 9,00;

- Potranno accedere alle Zone a Traffico Limitato, con specifica autorizzazione, i veicoli:

- a) Di proprietà degli abitanti nelle Zone a Traffico Limitato subordinatamente al Quartiere di appartenenza e con possibilità di sosta in tutti i luoghi consentiti nella zona per cui è rilasciata l'autorizzazione, quando i proprietari siano sprovvisti di autorimessa o area privata;
- b) Di proprietà di Enti Pubblici o Aziende di Pubblico Servizio con possibilità di accedere nelle quattro Zone a Traffico Limitato a condizione che sussistano motivate ragioni;
- c) Al servizio dei non vedenti esclusivamente se avranno a bordo il privo di vista;
- d) Di proprietà dei Commercianti di prodotti alimentari a condizioni che il veicolo sia appositamente autorizzato per trasporto specifico delle derrate alimentari a norma della vigente legislazione in materia, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li con possibilità di accesso limitatamente all'orario di apertura dei negozi di generi alimentari e possibilità di sosta per lo stretto tempo necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico delle merci;
- e) Di proprietà degli Artigiani a condizione che il veicolo, adibito a trasporto merci o ad uso promiscuo, sia di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li, con possibilità di accesso a condizione che il cliente sia domiciliato nella Zona a Traffico Limitato e limitatamente al tempo in cui deve essere eseguito l'intervento. Il veicolo può essere lasciato in sosta ove consentito per caricare e/o scaricare l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione delle operazioni con l'obbligo di esporre il disco di controllo durante il tempo di sosta, valido per la durata di una ora;
- f) Di proprietà degli Esercenti Distributori di Gas - GPL in bombole e di prodotti petroliferi in taniche con il veicolo opportunamente attrezzato a trasporto merci o ad uso promiscuo con peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li, limitatamente all'orario del proprio negozio con possibilità di lasciare in sosta il veicolo, ove

consentito, per lo stretto tempo necessario alla consegna presso il cliente con l'obbligo di esporre il disco di controllo, durante il tempo di sosta, valido per la durata di una ora;

- g) Di proprietà dei Commercianti Ambulanti a condizioni che il veicolo sia adibito al trasporto merci o ad uso promiscuo con peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li, con possibilità di accesso e di sosta nella Zona a Traffico Limitato secondo l'orario di mercato (per gli ambulanti a posto fisso ove il mercato sia ubicato nella Zona a Traffico Limitato) o diversamente secondo un orario che dovrà essere specificato all'Ufficio Zona Pedonale al momento della richiesta del rilascio del contrassegno;
- h) Di proprietà dei commercianti ed Esercenti di prodotti vari, a condizione che il veicolo sia adibito a trasporto merci o ad uso promiscuo con peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li secondo il seguente orario:

- Dalle ore 7,00 alle ore 10,30 e dalle ore 16,00 alle ore 17,00;

- Su motivata richiesta per particolari esigenze, l'Amministrazione potrà concedere ulteriori deroghe specifiche a titolo provvisorio o definitivo riservandosi la facoltà di revoca a suo insindacabile giudizio;
- Gli Esercizi della Ristorazione potranno avanzare richieste per ottenere i contrassegni orari in analogia a quanto previsto per gli Alberghi;
- Le richieste saranno valutate dall'Amministrazione Comunale tenendo presente il criterio della distanza dai parcheggi esterni alla Zona a Traffico Limitato;
- I veicoli di proprietà degli Abitanti di Lungarno Galilei, Vicolo degli Albiani, di Vicolo del Torti e di Corso Italia (da Piazza V. Emanuele II° a Via S. Bernardo) sono da considerarsi come appartenenti alla Zona a Traffico Limitato del Quartiere di S. Martino ed aventi diritto al rilascio dell'autorizzazione (contrassegno sbarrato in rosso)
- I veicoli di proprietà degli Abitanti di Lungarno Gambacorti, di Via Titta Ruffo, di Corso Italia (da Via S. Bernardo a Via Toselli) e di Via S. Martino (da Corso Italia a Vicolo del Moro) sono da considerarsi come appartenenti alla Zona a Traffico Limitato del Quartiere di S. S. Antonio ed aventi diritto al rilascio dell'autorizzazione (contrassegno sbarrato verde);
- I veicoli di proprietà degli Abitanti di Lungarno Pacinotti, di Vicolo del Tinti, di Via L'Arancio, di Borgo Stretto (lato Ovest), di Via Carducci (lato Ovest) sono da considerarsi come appartenenti alla Zona a Traffico Limitato del Quartiere di S. Maria ed aventi diritto al rila-

lascio dell'autorizzazione (contrassegno celeste);

i veicoli di proprietà degli abitanti di Lungarno Mediceo, di Via S. Francesco, di Via Carducci (lato Est), di Borgo Stretto (lato Est), di Via S. Iacopino, di Via Rigattieri e di Largo Ciro Menotti, sono da considerarsi come appartenenti alla Zona a Traffico Limitato del Quartiere di S. Francesco ed aventi diritto al rilascio dell'autorizzazione (contrassegno sbarrato in giallo);

- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà in qualsiasi momento lo ritenga opportuno di introdurre normative diverse per particolari esigenze nelle vie e/o nelle Piazze comprese nella Zona;
- L'Amministrazione Comunale potrà revocare d'autorità qualsiasi tipo di contrassegno se viene accertato un uso improprio del medesimo;
- La validità dei contrassegni di autorizzazione è annuale e deve ritenersi valida fino al 31 Dicembre dell'anno nel quale viene rilasciato, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale;
- In tutti i casi di cui sopra la circolazione veicolare, nelle Zone a Traffico Limitato, resta subordinata al rispetto della disciplina stradale con le prescrizioni rese note dalla segnaletica orizzontale e verticale;
- A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- Tutti i veicoli che, privi della necessaria autorizzazione entreranno nelle Zone a Traffico Limitato e saranno trovate in sosta, nelle ore in cui vige la presente ordinanza, verranno rimossi con il carro attrezzi e trasportati alla Depositeria a spese dei trasgressori;
- Il Settore Circolazione e Traffico provvederà alla posa in opera della necessaria segnaletica per l'attuazione della presente ordinanza;
- Il Settore Polizia, Ufficio Zona Pedonale, è incaricato di rilasciare, su motivata richiesta, le autorizzazioni al transito ed alla sosta nelle Zone a Traffico Limitato ai veicoli aventi diritto secondo le prescrizioni sopra riportate;
- La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione di pannelli segnaletici contenenti il simbolo del "Divieto di Circolazione", della "Sosta vietata", della "Rimozione coatta" dei veicoli in sosta non autorizzati, l'iscrizione "Zona a Traffico Limitato" nonché l'orario cui si intende valido il provvedimento;
- Potranno accedere inoltre alle Zone a Traffico Limitato con specifica autorizzazione i veicoli dei possessori di Autorimesa o Area Privata ubicata all'interno di una delle Zone senza possibilità di sosta nelle relative strade e Piazze;
- I VV.UU., gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;
- I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.